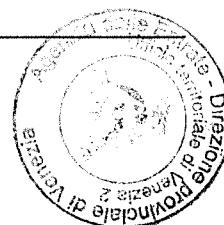


ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE

**ANIMA SI VIS AMARI AMA**

ENTE DEL TERZO SETTORE

**STATUTO**



## STATUTO DELLA

### "Associazione di Promozione Sociale ANIMA: SI VI AMARI AMA -- Ente del Terzo Settore"

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione di Promozione Sociale ANIMA: SI VI AMARI AMA -- Ente del Terzo Settore** - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Venezia, San Marco n. 610.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi degli articoli 9, 10 e 20.

#### ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione di Promozione Sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), opera senza scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale nei settori della beneficenza, del sostegno sociale e della tutela dei diritti dei minori affetti da gravi patologie, con particolare attenzione ai minori malati oncologici e terminali.

A tal fine, l'Associazione si prefigge di:

- Realizzare i sogni e i desideri di minori affetti da patologie gravi e/o terminali, offrendo loro momenti di gioia e sollievo attraverso esperienze uniche e significative, con particolare attenzione all'incontro con campioni dello sport e personaggi di riferimento nei loro ambiti di interesse.
- Promuovere e organizzare eventi e iniziative solidali, collaborando con enti sportivi, associazioni, fondazioni e istituzioni pubbliche e private per rendere possibili tali incontri e momenti speciali.
- Sostenere le famiglie dei minori malati, offrendo supporto psicologico, logistico e organizzativo per facilitare la partecipazione alle attività dell'Associazione.
- Collaborare con strutture sanitarie, enti e operatori del settore socio-sanitario per individuare i beneficiari delle attività

dell'Associazione, garantendo un approccio etico e rispettoso della dignità dei minori e delle loro famiglie.

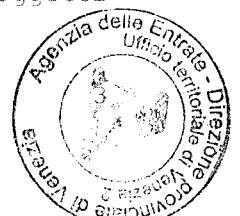
- Diffondere la cultura della solidarietà e dell'inclusione sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica sulle difficoltà affrontate dai minori affetti da patologie gravi e promuovendo il valore dello sport come strumento di ispirazione e speranza;
- Promuovere il valore dello sport della città di Venezia e per la città di Venezia come viatico alla solidarietà, alla cultura, alla legalità e alla pace tra i popoli;
- Promuovere la tradizione culturale ed umanistica della città di Venezia, conosciuta come "Venezianità", promuovendo e sensibilizzando la comunità e l'opinione pubblica su tematiche quali:
  - o Il valore della solidarietà e dell'empatia;
  - o Il valore e il senso civico del rispetto dell'ambiente e del senso civico stesso;
  - o Il valore dei valori costitutivi (Carta Costituzionale);
  - o I doveri di chi amministra e gestisce la città di Venezia;
  - o La subordinazione degli interessi individuali a quelli della collettività;
- Promuovere studi e incontri sulla tematica di come coniugare tradizione e modernità nella città di Venezia.

In particolare, le attività di carattere generale ex art. 5 D.lgs 117/17 (codice del Terzo Settore) che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs 117/17;
2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - art. 5 comma 1 lett. i) D. Lgs 117/17;
3. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - art. 5 comma 1 lett. u) D. Lgs 117/17;
4. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - art. 5 lett. v) D. Lgs 117/17;
5. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - art. 5 lett. w) D. Lgs 117/17.

L'Associazione parteciperà infine anche attività editoriali a contenuto inerente gli scopi associativi e promuoverà seminari, studi e ricerche sempre con riferimento agli scopi sociali.

L'Associazione potrà organizzare e promuovere attività sociali, culturali, ricreative, sportive e di sensibilizzazione sui diritti e sulle tematiche della devianza e dell'emarginazione sociale e di sostegno a favore di soggetti svantaggiati. L'associazione si propone, tra l'altro, di:



- a) favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
- b) creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati al perseguimento degli scopi sociali della presente APS, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine grado e per gli operatori socio sanitari;
- c) offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti;
- d) patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal consiglio di amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire gli scopi anzidetti. I servizi e le attività sono aperti a tutti;
- e) promuovere la solidarietà sociale a favore di persone malate, svantaggiate, emarginate e devianti;
- f) fornire sostegno agli stakeholders locali attraverso la realizzazione di attività di utilità sociale anche in rete con le Associazioni locali già presenti sul territorio al fine di promuovere la solidarietà e la cultura del volontariato.

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
2. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere ogni altra attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, strumentale e secondaria rispetto alle attività principali, nonché attività di raccolta fondi, nei limiti della normativa vigente, per garantire la sostenibilità delle proprie iniziative.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione dei soci, senza scopo di lucro e con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

### **ART. 3 – SOCI: Categorie**

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

I membri dell'Associazione si distinguono in 3 categorie:

- Soci Fondatori: hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Soci sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 4 - SOCI: Ammissione, recesso, esclusione**

Il socio Ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta lo Statuto della ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANIMA: SI VIS AMARI AMA -ETS.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, constatato l'avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario, comunica allo stesso la sua ammissione e provvede alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il socio può recedere od essere escluso a norma dell'articolo 24 del codice civile. Il socio è tenuto al versamento della quota minima dell'Associazione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANIMA: SI VIS AMARI AMA -ETS entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso in cui il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato receduto e per essere ammesso dovrà presentare nuova domanda.

#### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 27;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.



#### **ART. 6 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 7 - GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione legale (se ve ne sussistono i requisiti di legge).

Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quella di revisione legale, se ve ne sussistono i requisiti di legge, sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi, e cioè:

- a) Soci ordinari iscritti nel Libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente, prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 20 febbraio o dell'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio;
- b) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 c.c.;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina la quota associativa annuale minima per i soci ordinari;
- determina il numero di deleghe ammissibili;
- delibera l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- delibera l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

All'Assemblea straordinaria competono:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui. In tal caso, l'Assemblea dovrà altresì deliberare l'Ente del Terzo Settore al quale devolvere l'eventuale patrimonio residuo, in rispetto della normativa vigente.

#### ART. 10 - VALIDITA' ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

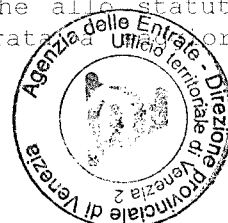
E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo; il diritto di voto del socio minorenni è esercitato dal genitore o da chi ne esercita legalmente la responsabilità genitoriale. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea, e non potrà comunque essere superiore a 3 ovvero a 5 se il numero dei soci complessivo superiore a 500. L'Assemblea non può deliberare l'assegnazione di un numero di deleghe tale che il singolo socio rappresenti più del 20% dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei



presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA CONVOCAZIONE**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dall'Organo di Controllo o da almeno un quarto dei soci aventi diritto di al voto (determinato ai sensi dell'articolo 8) entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

#### **ART. 12 - ASSEMBLEA UFFICIO DI PRESIDENZA**

L'Assemblea dei soci viene presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario. Il presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del presidente, dei consiglieri, dell'organo di controllo e del revisore o su altro argomento di sua competenza.

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI**

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio di amministrazione non hanno diritto al voto. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa dei libri di votare per appello nominale od a schede segrete. Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati articolo 21 codice civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea o dal notaio; tutti i verbali devono essere iscritti nell'apposito libro.

#### **ART. 14 - IL PRESIDENTE**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci il consiglio direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Il presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi di giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado. Il presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del consiglio direttivo, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al consiglio direttivo stesso

di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'applicazione o l'abbiano modificata, in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica. In caso di dimissioni del presidente lo sostituisce il vice presidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

#### ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da non meno di tre e non più di nove altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio Direttivo dovrà comunque essere costituita da Soci.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili senza limitazioni di numero di mandati e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo stesso. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari. Per questo caso, e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi, o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dall'Organo di controllo, abbia ricostituito il Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



#### **ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE**

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'associazione, da spedire a ciascun componente del consiglio direttivo ed ai componenti dell'organo di controllo almeno 10 giorni prima dell'adunanza o, nel caso di urgenza, mediante posta elettronica certificata da spedire almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il consiglio Deve essere altresì convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre consiglieri o l'organo di controllo; decorsi inutilmente 10 giorni da tale richiesta, il consiglio viene convocato dall'organo di controllo.

#### **ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ADUNANZA E DELIBERAZIONI**

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano. In caso di parità è determinante il voto del presidente della riunione. Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

#### **ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE**

Il consiglio direttivo a tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto mi servono inderogabilmente all'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nomina un vice presidente e sostituisce il precedente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni. Può anche attribuire a uno o più suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'associazione. Il consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio di attività e per l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione. Il consiglio direttivo delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei soci e sulla proposta dell'Assemblea dei soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dei propri soci per le attività prestate.

#### **ART. 19 - BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso di esercizio di attività diverse da quelle principali, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività nei documenti di bilancio ai sensi di legge. Il bilancio deve essere depositato presso la sede legale, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il consiglio direttivo delibera, con il parere favorevole dell'organo di controllo, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento di servizi di cassa, quest'ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal consiglio direttivo medesimo.

Il consiglio direttivo delibera, con il parere favorevole dell'organo di controllo, il regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento di servizi di cassa, quest'ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei suoi componenti o ad una banca, designata dal consiglio direttivo medesimo.

#### **ART. 20 - BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO**

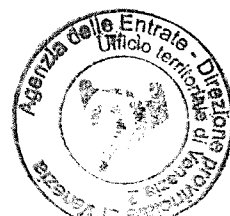
L'organo di controllo, composto da tre persone anche non soci, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, ovvero dall'Assemblea dei soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e negli Albi Professionali dei dottori commercialisti che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti il Consiglio Direttivo. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c..

Dura in carica un triennio e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine Assembleari; presta la sua attività gratuitamente ed è rieleggibile. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Quando uno dei membri viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a



sostituirlo, permanendo lo stesso in regime di prorogatio, ferma la scadenza dell'Organo di controllo stabilito nel presente articolo.

#### **ART. 22 - REVISIONE LEGALE**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. La revisione legale può essere affidata all'Organo di controllo qualora i suoi componenti abbiano i requisiti necessari.

Il revisore legale, ovvero l'Organo di controllo se affidatario della revisione legale, esercita l'attività di controllo contabile secondo la normativa specifica.

#### **ART. 23 - RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento; di enti locali, di privati, italiani ed esteri;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non possano essere alienati.

#### **ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 25 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI** Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 26 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 27 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

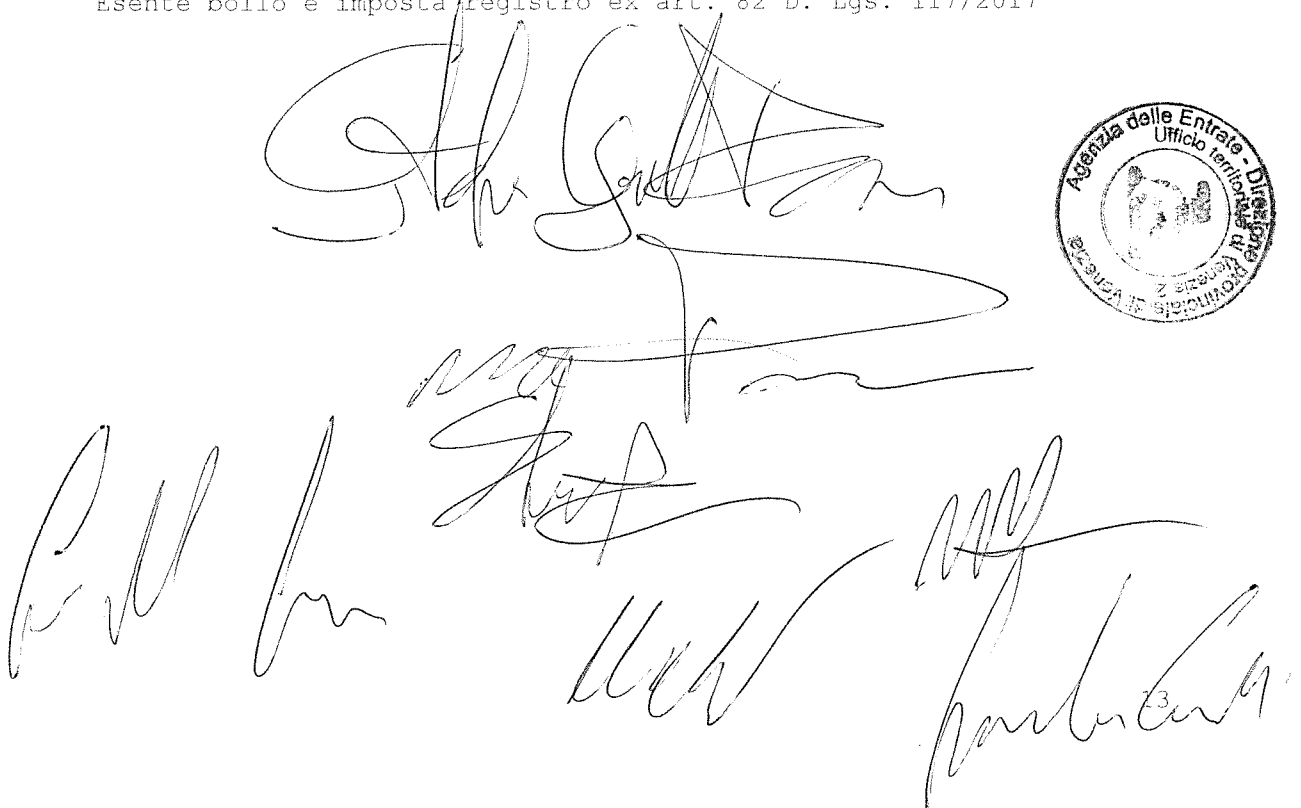
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto dall'assemblea costituente del 08 maggio 2025 in Venezia (VE).

Esente bollo e imposta registro ex art. 82 D. Lgs. 117/2017



Handwritten signatures of the assembly members, including a large signature at the top center and several others below it.







DIREZIONE PROVINCIALE DI: VENEZIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VENEZIA 2

### Registrazione di Atto Privato

Il 09/10/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6G , serie 3 , numero 1053

data di stipula: 30/09/2025

ident.vo telematico: T6G25L001053000CC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 94108280275

#### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                 | MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |
|                   |                                                        |

#### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 94108280275 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

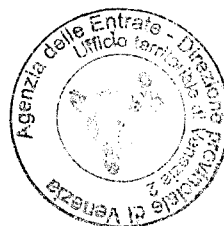
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVE UT VENEZIA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1053  
 ATTO PRIVATO SERIE 3  
 STIPULATO IL 30/09/2025 REGISTRATO IL 09/10/2025  
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001053

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94108280275 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIA  
 ID. TELEMATICO: T6G25L001053000CC

| CODICE TRIBUTO | IMPORTO |
|----------------|---------|
| 1550           | 200,00  |
| TOTALE         | 200,00  |

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
 N.ORD. COD.FISC.  
 1 - 94108280275

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI  
 N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE  
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI  
 VALORE DICHIARATO : 0,00  
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:  
 APS ANIMA:SI VIS A MARI AMA ETS MODIFICA STATUTARIA

